

Città di Monopoli

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17-5-2017)

1

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali	3
Articolo 1 - Principi generali.....	3
Articolo 2 – Contenuto	3
Articolo 3 - Uffici competenti in materia.....	3
Articolo 4 - Organo competente a deliberare	3
TITOLO II – Toponomastica.....	3
Articolo 5 - Competenze dell’Ufficio Toponomastica	3
Articolo 6 - Obblighi per gli Uffici Comunali.....	5
Articolo 7 - Tutela della storia toponomastica.....	5
Articolo 8 - Disciplina degli adempimenti toponomastici.....	5
Articolo 9 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici.	5
Articolo 10 - Soggetti titolati alle richieste.....	6
Articolo 11 - Procedura per le proposte di denominazione.....	6
Articolo 12 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti	6
TITOLO III - Numerazione civica e interna.....	7
Articolo 13 - Attribuzione ed aggiornamento.....	7
Articolo 14 - Caratteristiche degli indicatori dei civici.....	7
Articolo 15 - Apposizione.....	8
Articolo 16 – Procedura per l’assegnazione del numero civico	8
TITOLO IV – Entrata in vigore e norme finali e transitorie.....	9
Articolo 17 – Rinvio alla legislazione in materia	9
Articolo 18 – Regime transitorio	9
Articolo 19 – Entrata in vigore	9

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la toponomastica del Comune di Monopoli, ad integrazione e dettaglio di quanto disposto da leggi e regolamenti statali in materia di anagrafe, statistica, edilizia, toponomastica ed ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 – Contenuto

1. Il presente regolamento disciplina in dettaglio:
 - a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione (costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali), degli spazi ed impianti pubblici (sono da ritenere escluse le scuole ed aule scolastiche come previsto dalla C.M. n.313 del 12/11/1980);
 - b) la materia storico-commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
 - c) la materia ecografica, attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica e interna.

Articolo 3 - Uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento, il Comune si avvale dell'Ufficio Toponomastica, incardinato nell'Area Organizzativa IV:
 - a) per la denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici;
 - b) per la numerazione civica e interna;
 - c) per l'iscrizione di lapidi commemorative e per la dedica di monumenti.

Articolo 4 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti, l'organo competente a deliberare in merito alla denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, all'iscrizione di lapidi commemorative e alla dedica di monumenti è la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Toponomastica.

TITOLO II – Toponomastica

Articolo 5 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica

1. In materia di toponomastica, l'Ufficio Toponomastica si occupa:



3

- a) dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario) dove si potranno reperire informazioni relative a:
 - tipologia delle aree di circolazione (via, largo, piazza, ecc.);
 - denominazione attribuita;
 - origine del toponimo e data di istituzione;
 - lunghezza/estensione;
 - estremi della numerazione civica;
 - morfologia (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);
 - b) delle modifiche alla toponomastica;
 - c) della comunicazione delle variazioni alla toponomastica, destinate ai proprietari e ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni;
 - d) delle certificazioni su istanza attestanti l'avvenuta variazione toponomastica, indirizzate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni.
2. In materia di numerazione civica e interna, l'Ufficio Toponomastica si occupa:
- a) dell'assegnazione della numerazione civica e interna:
 - per i nuovi insediamenti edilizi;
 - per i nuovi accessi alle unità immobiliari;
 - per gli insediamenti esistenti in caso di variazioni di assetto della viabilità;
 - b) delle certificazioni su istanza attestanti l'avvenuta variazione del numero civico, destinate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni;
 - c) delle modifiche alla numerazione civica e interna relative ad unità immobiliari esistenti o delle informazioni ad esse associate (consistenza, destinazione d'uso, ecc.);
 - d) della comunicazione delle variazioni alla numerazione civica e interna, destinate ai proprietari e ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni;
 - e) dell'aggiornamento della numerazione civica e interna sulle proprie banche dati gestionali (stradario cartografico e alfanumerico).
3. Inoltre rientrano fra i compiti dell'Ufficio Toponomastica:
- a) la realizzazione, anche attraverso l'appalto a terzi, di targhe di toponomastica e della numerazione civica e interna;
 - b) l'apposizione di targhe di toponomastica;
 - c) la consegna, unitamente allo schema per la corretta apposizione, di tutti gli indicatori della numerazione civica e interna;
 - d) la gestione degli introiti per la fornitura degli indicatori della numerazione civica e interna;
 - e) la comunicazione delle variazioni della toponomastica e della numerazione civica e interna all'ufficio anagrafe, all'ufficio elettorale, all'ufficio commercio e agli altri uffici per gli adempimenti di rispettiva competenza (es. comunicazione ai residenti, comunicazione agli esercizi commerciali, ripartizione delle sezioni elettorali, ecc.).

Articolo 6 - Obblighi per gli Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali che si occupano direttamente o indirettamente della progettazione di nuove aree di circolazione e delle modifiche a quelle esistenti, devono fornire copia degli elaborati di progetto all'Ufficio Toponomastica. Tale documentazione è indispensabile per effettuare l'aggiornamento dello stradario cartografico e alfanumerico.

Articolo 7 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Monopoli, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la vecchia toponomastica di strade o piazze del suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Articolo 8 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Toponomastica, tiene costantemente aggiornate le cartografie digitali e gli archivi informatici alfanumerici, avendo cura di riportare dati riguardanti le modifiche alle aree di circolazione e alla numerazione civica e interna.

Articolo 9 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici.

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro dovrà risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.
3. La denominazione per le nuove aree di circolazione dovrà presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
4. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assumerà una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.
5. Le aree di circolazione sono divisibili in tre categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vico, ecc..) o poligonale (largo, piazza, chiasso, ecc..) o di contrada (c.da).
6. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Toponomastica definirne la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è sconsigliabile e comunque ammissibile solo quando riferita ad aree di circolazione differenti (via

Garibaldi, piazza Garibaldi), è inoltre sconsigliato l'uso di toponimi che abbiano carattere di assonanza (via Dalla Chiesa e via Della Chiesa), al fine di evitare fraintendimenti.

Articolo 10 - Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Monopoli ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede nel Comune di Monopoli, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.
2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Monopoli.
3. I consiglieri comunali possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.
4. Le intitolazioni a persone sono possibili solo se le stesse siano decedute da almeno dieci anni; sono previste deroghe a questa norma solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e comunque subordinati all'approvazione della Prefettura quale organo competente.

Articolo 11 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:
 - a) specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - b) generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
2. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere conforme ai criteri di cui agli articoli precedenti e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - professione.
4. L'Ufficio Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Articolo 12 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti, dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 9 e corredata da una relazione e documentazione che motivi la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti devono integrare la stessa con:
 - l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
 - l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni archeologici per gli immobili sottoposti a vincoli storico - paesaggistici.

TITOLO III - Numerazione civica e interna

Articolo 13 - Attribuzione ed aggiornamento

1. La numerazione civica e interna, salvo quando attribuita in concomitanza con il censimento della popolazione e dell'industria, viene effettuata in base allo stato di fatto così come previsto dalle normative vigenti.
2. Come risulta dal regolamento anagrafico della popolazione residente, "l'aggiornamento della numerazione, al fine di permettere ad ogni famiglia o convivenza di avere un proprio indirizzo, dovrà essere garantito includendo:
 - grotte, baracche e simili quando utilizzate quali abitazioni;
 - abitazioni di nuova costruzione anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo."
3. Eccetto per gli aggiornamenti rilevati ed effettuati tramite il censimento, se durante l'istruttoria della pratica di attribuzione della numerazione emergono incongruenze fra stato legittimato e documentazione allegata alla richiesta, si provvederà alla segnalazione di quanto emerso agli uffici competenti per gli adempimenti previsti per legge.
4. La numerazione civica verrà effettuata a seconda della tipologia di area di circolazione, secondo le indicazioni ISTAT.
5. L'accesso è indiretto quando si apre su corti, cortili e scale interne e non direttamente sull'area di circolazione. Gli accessi indiretti verranno numerati, a seconda delle caratteristiche, con esponente o con scala o con interno.
6. Quando gli aggiornamenti riguardino edifici esistenti, si manterranno, se compatibili e corrette, le numerazioni esistenti.

Articolo 14 - Caratteristiche degli indicatori dei civici

1. La numerazione civica viene riportata su supporti di materiale resistente (metallo, materiale lapideo o ceramica) ed è effettuata nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro.
2. Il Comune fornisce due tipi di indicatori dei civici, targhette in metallo e formelle in ceramica. La posa in opera è a carico del proprietario.
3. Nei fabbricati inclusi nei perimetri di centro storico e per tutti quelli per i quali siano previsti vincoli di restauro e risanamento conservativo è d'obbligo, in concomitanza con il recupero delle facciate, la sostituzione dei civici esistenti con formelle in ceramica fornite dal Comune.



Articolo 15 - Apposizione

1. La numerazione civica deve essere applicata in alto ed in posizione visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.
2. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.

Articolo 16 – Procedura per l'assegnazione del numero civico

1. L'assegnazione della numerazione civica e interna deve essere eseguita dopo che sia stato accatastato l'immobile al momento della concessione dell'agibilità e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato.
2. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione deve essere presentata obbligatoriamente dal proprietario dell'immobile all'Ufficio Toponomastica, allegando a cura del tecnico incaricato la planimetria dei luoghi, la documentazione fotografica dell'accesso, la visura catastale dell'unità immobiliare interessata, l'indicazione delle coordinate gps dell'accesso, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Toponomastica con propria modulistica.
3. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà alla numerazione d'ufficio.
4. A seguito di richiesta di assegnazione da parte del proprietario della nuova unità immobiliare, l'ufficio toponomastica aggiorna lo stradario alfanumerico creando, se del caso, un nuovo accesso; individua contestualmente un punto gps sullo stradario cartografico associandovi il nuovo accesso.
5. Essendo già intervenuto l'accatastamento, l'ufficio toponomastica assocerà il nuovo accesso al catasto fabbricati, sia alfanumerico sia cartografico e procederà d'ufficio al riallineamento dell'indirizzo risultante in catasto per mezzo degli applicativi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in modo tale i due dati alfanumerici (catasto e stradario) siano collegati biunivocamente, come anche i due punti cartografici (catasto e stradario), e fra loro i punti con i dati alfanumerici.
6. Lo stradario sarà creato e aggiornato esclusivamente dall'Ufficio Toponomastica e non vi sarà alcun modo per gli uffici utilizzatori, quali anagrafe e tributi, di inserire nuovi dati o effettuare l'aggiornamento. Per le nuove iscrizioni di residenza, l'anagrafe non dovrà creare un nuovo accesso sullo stradario ma utilizzare esclusivamente gli accessi creati dall'ufficio toponomastica. Parallelamente, per la registrazione di nuove utenze, l'ufficio tributi non dovrà creare un nuovo accesso sullo stradario ma utilizzare gli accessi creati dall'ufficio toponomastica associati alle unità immobiliari catastali.
7. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, dovranno essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.
8. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti gli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

TITOLO IV – Entrata in vigore e norme finali e transitorie

Articolo 17 – Rinvio alla legislazione in materia


1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia e alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Articolo 18 – Regime transitorio

1. Nelle more del completamento della georeferenziazione degli accessi a cura dell'Ufficio Anagrafe/Tributi, le modalità di attribuzione degli accessi civici rimarranno invariate, e l'ufficio Toponomastica avrà cura di effettuare l'aggiornamento delle nuove strade e dei nuovi accessi attribuiti nel periodo transitorio al momento dell'avvio a regime dello stradario.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.



9

